

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E HOME RESTAURANT



Dott.ssa Paola Rosellini - Responsabile Sportello Unico

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- **Legge 287/1991** molte regioni, da leggi regionali, emanate a seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione) ;
- **art. 64, 71 e 84 d. leg.vo 59/2010;**
- **TULPS e relativo Regolamento di attuazione;**
- **D.M. 564/92 e 534/94 riguardante la sorvegliabilità locale,**
- **Legge 241/90 e ss.mm.ii. art. 19 e 20;**
- **Decreto leg.vo 222/2016;**
- **Legge 689/1981 inerente l'applicazione di sanzioni amm.ve;**
- **Vari Circolari Ministero Sviluppo economico;**
- **Circolare Regione Sicilia n° 4 del 06.10.2010 avente per oggetto Prime direttive operative in materia di attività commerciali – attuazione Direttiva 2006/123/CE**

Definizione legge 287/91 attività di pubblico esercizio

ART. 1

Comma 1 : per attività di somministrazione alimenti e bevande si intende “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi i cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’ uopo attrezzati” ..(circolare Ministero Sviluppo economico 86321 del 09.06.015 “**servizio assistito**”)

Comma 2: la presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

ART. 86 TULPS

- Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
- Il carattere di "pubblicità" di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del locale, non è dato dall'apparenza esteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati.
- Lo scopo della sottoposizione a controllo, mediante il regime dell'autorizzazione di polizia, di talune attività imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, la moralità, l'igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed esercizi che prestano servizi di varia natura.

ART. 152 Regolamento di attuazione TULPS

- Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, **svolge anche**, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, **la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86**,*OMISSIS* ...nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".
- Pertanto la licenza o SCIA rilasciata ai sensi della Legge 287 o delle Leggi Regionali assorbe anche la Licenza art. 86 TULPS

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI

Art. 64 (somministrazione di alimenti e bevande) d. leg.vo 26.03.2010
59 (attuazione della Direttiva servizi 2006/1237CE.

L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio **solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3**. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI

COMMA 3 ART. 64 Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Legge 214/2011 (c.d. Dectero Salva Italia: libera circolazione di servizi quindi delle attività commerciali limiti solo a tutela della salute pubblica e tutela dell'ambiente).

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;*
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;*
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;*
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;*
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;*
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*
- h) nei mezzi di trasporto pubblico. "*

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: decadenza titolo abilitativo

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: SANZIONI

- Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."
- L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati. (trattasi delle autorizzazioni, motivi di revoca delle stesse e subingresso).

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: ART. 71 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI

- Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: ART. 71 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: ART. 71 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i [commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. (cioè REC)

DECRETO LEG.VO 59/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA

- **Art. 84.** In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

D.LEG.VO 25.11.2016 n° 222 (SCIA2)

- **Art.1 comma 4** Per le finalità indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.
- **Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private**
- **ART.2** A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, si applica il regime amministrazione ivi indicato.

Tabella A) sezione 3 Decreto SCIA 2

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

ATTIVITÀ	REGIME	CONCENTRAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>65) Apertura</p> <p>Trasferimento di sede</p> <p>Ampliamento</p> <p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate</p> <p>NB. NOVITA'</p> <p>AMPLIAMENTO (PRIMA SEMPLICE COMUNICAZIONE)</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA</p>	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE

- Voce 65:
- apertura trasferimento di sede ampliamento di esercizio somministrazione.
- - in zone tutelate;
- - In zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale: comunicazione presentata unicamente all'istanza compilando apposito modulo SCIA UNICA; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: serve anche nulla-osta;
- **N.B. AMPLIAMENTO E' UNA NOVITA**

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- **Voce 66:** subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti in zone tutelate : scia unica----> Comunicazione per subingresso piu SCIA per notifica sanitaria

N.B. SUBINGRESSO NON PIU A SCIA!!!

- **Voce 67:** apertura trasferimento di sede ampliamento di esercizio somministrazione alimenti e bevande in zone non tutelate: → Scia unica;
- Ipotesi di utilizzo impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica od utilizzo strumenti musicali in caso di non superamento limiti della zonizzazione comunale:-→ Scia Unica;
- Ipotesi di emissione superiori alla zonizzazione comunale: → Scia Condizionata all'ottenimento del Nulla-Osta;
- **Voce 68: SUBINGRESSO -→ SCIA UNICA -→** comunicazione per subingresso piu SCIA notifica sanitaria;
- **Voce 69: Somministrazione al domicilio del consumatore : SCIA UNICA -→** avvio attività e Notifica sanitaria;
- **Voce 70: Avvio Ampliamento Subingresso** dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime-→ SCIA UNICA
- **N.B. CASO DI SUBINGRESSO QUI SCIA ANZICHE' COMUNICAZIONE!!!**

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3.1) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- **Voce 70: Avvio Ampliamento Subingresso** dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:
 - **a)** se non si superano le soglie della zonizzazione comunale -→ SCIA UNICA;
 - **b)** in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: -→ SCIA CONDIZIONATA;
- **Voce 71: Avvio Subingresso** dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno-→ SCIA UNICA;
- **N.B. ANCHE QUI SUBINGRESSO SCIA E NON COMUNICAZIONE**

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3.1) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- **Voce 71: Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:**
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale-→ SCIA UNICA;
 - b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione -→ SCIA CONDIZIONATA
- **Voce 72: Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno -→ Autorizzazione e SCIA notifica sanitaria;**

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3.1) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- **Voce 72:** Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale: -> Autorizzazione più SCIA UNICA;
 - b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: -> Autorizzazione più Scia
- **Voce 73:** Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -> SCIA UNICA
- **N.B. ANCHE QUI SCIA E NON COMUNICAZIONE!!!**

TABELLA A) DECRETO SCIA 2

SEZIONE 3.1) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- **Voce 73:** Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale -> SCIA UNICA;
 - b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione -> SCIA CONDIZIONATA
- **Voce 74:** Avvio subingresso Ampliamento delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico -> SCIA UNICA

- **N.B. SUBINGRESSO SCIA E NON COMUNICAZIONE**
- **CURIOSITA' AMPLIAMENTO SUI MEZZI PUBBLICI ..???**
-

CONTROLLI: D. LEG.VO 126/2006 SCIA 1

- **Art. 3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**
- 1. Alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
*«[Art. 18-bis](#) (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, **una ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»*

Decreto SCIA 2 – ART. 4

- **Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza**
- 1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: *«L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#).»*;
- b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;
- c) **al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».**
- 2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata [tabella A](#) preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Obblighi: PUBBLICITA' DEI PREZZI/SOMM

- Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'obbligo della pubblicità dei prezzi è assolto nel seguente modo:
- per quanto riguarda le bevande con l'esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
- per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile anche dall'esterno.
- Nel caso di somministrazione alimenti e bevande, per le formule pubblicizzate di “menu a prezzo fisso” è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
- Nel caso in cui il servizio di somministrazione sia effettuato con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'effettuazione dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale costo del servizio, con modalità da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
- Anche negli impianti di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.
- In caso di violazione alle norme che disciplinano la pubblicità dei prezzi è prevista una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
- L'Autorità competente è il Sindaco del luogo nel quale sono avvenute le violazioni. Alla stessa Autorità provengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamenti.

OBBLIGHI: PUBBLICITA' ORARI

- L'art. 3 comma 1 lett.d) bis del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 ha liberalizzato l'orario di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, privata e somministrazione di alimenti e bevande, assegnando all'esercente la libertà di determinare l'orario di attività giornaliero e la giornata di riposo settimanale, ma non ha abolito l'obbligo di pubblicità degli orari.
- Pubblicità degli orari:
- Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
- In caso di reiterata violazione delle disposizioni in materia di pubblicità degli orari, ovvero nel caso in cui sia commessa la stessa violazione per due volte consecutive in un periodo di 365 giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione.

OBBLIGHI: TABELLA ALCOLEMICA

- A seguito delle nuove disposizioni per la sicurezza stradale (legge n. 120 del 29/07/2010), è previsto che i titolari di tutti i pubblici esercizi ed esercizi similari, che proseguono la propria attività oltre la mezzanotte, devono avere presso un'uscita del locale almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico (alcol-test), a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida, dopo l'assunzione di alcol.
- Gli stessi esercizi devono inoltre esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle informative sugli effetti del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
- In pratica, tutti gli esercizi di qualsiasi tipo, che effettuano somministrazione di bevande e che chiudono dopo mezzanotte, devono esporre due cartelli: quello con le tabelle alcolemiche e quello con la descrizione dei principali sintomi derivanti dall'assunzione di alcol, in tre posti diversi, e cioè all'ingresso, all'interno e all'uscita del locale, e devono tenere a disposizione dei clienti che lo chiedano il c.d. precursore per l'alcol-test (etilometro).
- Cartelli ed etilometro devono tassativamente essere esposti e disponibili altrimenti scattano le sanzioni, che vanno da 300 euro a 1.200 euro.

OBBLIGHI: ESPOSIZIONE CARTELLI DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico (tutti i luoghi di lavoro, bar, ristoranti, esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, palestre, metropolitane, treni, taxi, sale gioco, cinema, teatri, scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, studi professionali ed uffici aperti unicamente ad utenza interna). L'ambito di applicazione del divieto è stato esteso con l'entrata in vigore dell'art. 51 della L.3/2003 (10 gennaio 2005), a tutti i luoghi di lavoro privati e agli esercizi commerciali. Sono esclusi dal divieto solo le residenze private ed i locali riservati espressamente ai fumatori e contrassegnati come tali.

La sanzione amministrativa pecuniaria (*Con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (legge finanziaria 2005), le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%*) stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di 2200,00.

OBBLIGHI: OLIO DI OLIVA ESCUSIVAMENTE IN CONTENITORI MUNITI DI ETICHETTA

Si mantengono i criteri del Documento gennaio 2013:

- **Allo scopo di prevenire eventuali frodi nel commercio di olio di oliva e di assicurare una migliore informazione ai consumatori ai pubblici esercizi è fatto obbligo di mettere a disposizione dei clienti olio di oliva esclusivamente in contenitori muniti di etichetta - conforme alle normative vigenti - che ne indica l'origine. Per coloro che non dovessero adempiere a tale prescrizione**
- **La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 23.05.2016 n° 103 che modifica e rafforza il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento UE n° 29/2012 e dal regolamento CEE n° 2568/91, sostituendo il sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 30.09.2005, n° 225.**
- **I pubblici esercizi possono acquistare oli di oliva vergini in confezioni di capacità massima di 5 litri privi di dispositivo “antirabbocco”, purché le confezioni siano destinate esclusivamente ad usi di cucina. L’olio a disposizione del cliente, invece, deve essere provvisto di tale dispositivo ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 161/14:**
- ***“Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.***
- **La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto.**

ALTRI OBBLIGHI

- Tra gli obblighi di esposizione/comunicazioni all'utenza rientrano anche:
- Esposizione autorizzazione rilasciata dal Comune o Scia;
- Esposizione della riproduzione a stampa degli art. 101 del TULPS e 177, 180 e 181 del regolamento di esecuzione;
- Esposizione della tabella dei giochi proibiti (vidimata dal Comune ai sensi dell'art. 110 TULPS) negli esercizi in cui sono consentiti giochi leciti o installati apparecchi elettronici videogiochi.... (texas hold'm...???)

“L'art.24 della legge n. 88/2009 prevede l'emanazione di un regolamento che non è mai stato emanato, la Corte di Cassazione ha però dato ultimamente indicazioni precise, si rammenta infatti la sentenza Cass.penale, sezione III, sentenza n. 28412 del 16 luglio 2013. In questa sentenza la Corte stabilisce che il tornei di texas hold'em senza rebuy (senza il pagamento di una seconda quota d'iscrizione) non rientrano nella fattispecie del reato di gioco d'azzardo in quanto non sussiste l'alea che è l'elemento costitutivo dell'art.720 del codice penale. Per la normativa vigente è possibile organizzare tornei solo in presenza di una concessione rilasciata da AAMS, e in sua assenza il rischio potrebbe essere la chiusura del circolo da parte del Questore per motivi di ordine pubblico. Nella sentenza citata era stato contestato il reato previsto da art.718 del c.p. e questa si ritiene la norma sanzionatrice in quanto se il torneo non è gioco lecito si configura il reato di gioco d'azzardo”.

- La violazione ai seguenti obblighi di comunicazione e pubblicità è sanzionata ai sensi del c. 2 dell'art. 221 bis del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da 154,00 euro a 1.032,00 euro:
- Licenza UTF per la vendita di alcolici e liquori
- Chi non è non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione all'art. 29 del D.Lgs. 504/95 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37.
- In caso di utilizzo di acqua trattata deve essere apposta indicazione sul contenitore, sul menù o sul listino del tipo di acqua servita così come disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 .
- I controlli in questa materia sono demandati alla competente Azienda sanitaria locale.

D.LEG.VO 25.11.2016 n° 222 (SCIA2)

Art.1 comma 4 Per le finalità indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

ART.2 A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, si applica il regime amministrazione ivi indicato.

DM 564/1992 come modificato dal DM 543/1994

- Criterio di sorvegliabilità esercizi ove avviene somministrazione alimenti e bevande ricollegabile ad assicurare controllo da parte dell'autorità di polizia e di pubblica sicurezza:
- Concetto di sorvegliabilità esterna;
- Concetto di sorvegliabilità interna;
- Concetto di gestione delle aree interne ai locali;
- Differenziazione tra somministrazione in esercizi pubblici e circoli privati;
- Controlli

DM 564/1994 SORVEGIABILITA' ESTERNA

- I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
- 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
- 3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- 4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Obiettivo: evitare uscita furtiva di soggetti che vogliono sottrarsi al controllo di polizia

DM 564/1994 SORVEGIABILITA' INTERNA

- 1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- 2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
- 3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
- **Obiettivo: evitare di sottrarsi ai controlli di polizia**

DM 564/1994 CARATTERISTICHE VIE D'ACCESSO

- Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno
- In ogni caso anche in orario di chiusura attività di somministrazione è fatto divieto di creare situazioni di ostacolo al libero accesso ovvero all'uscita dei locali medesimi. Inoltre anche per ottemperare al combinato disposto di cui alla legge 626/1994 in particolare art. 33, le porte di uscita dovranno essere azionabili in modo tale di consentire l'uscita verso l'esterno dei locali (c.d. maniglioni a spinta antipanico)

DM 564/1994 SORVEGIABILITA' CRICOLI PRIVATI

- I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
- N.B. per gli Home Restaurant nessuna norma da applicare per la sorvegliabilità locali

HOME RESTAURANT

- Sharing economy: economia della condivisione



Home Restaurant

Un fatturato stimato di ben **7,2 milioni di euro** solo nel 2014, con 37.000 eventi organizzati che hanno coinvolto 7000 cuochi in tutta Italia: questa la sintesi dei dati del fenomeno del social eating e dell'**Home Restaurant e Social Eating** contenuti nell'indagine realizzata dal **Centro Studi Turistici di Firenze** per conto di **Confesercenti** e presentati al **Convegno Nazionale di Fiepet a Cesena** dal titolo “Pubblici esercizi a confronto, quale futuro formativo”.

L'indagine campionaria è stata realizzata sulle principali piattaforme a copertura nazionale di eventi di social eating (tra le più famose Gnammo.com, Le Cesarine, Peoplecooks.com, Eatwith.com, Vizeat.com e Kitchenparty.org) e mediante l'osservazione dei numerosi siti proprietario.

Home restaurant: DDL approvato alla Camera

- Il 17.01 scorso la Camera ha approvato la legge sugli Home restaurant che passa ora all'approvazione del Senato. Legge che mira a disciplinare un fenomeno assai diffusissimo anche in Italia che è quello dei “ristoranti in casa”
- I paletti più importanti fissati sono:
- Tetto di **500 coperti l'anno;**
- **guadagni non superiori ai 5mila euro.**
- Ve ne sono anche altri che hanno fatto suscitare critiche da parte degli addetti ai lavori, quali:
- Obbligo di far passare tutto, prenotazioni e pagamenti, su piattaforme digitali;
- Carattere saltuario

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

Definizioni

Il testo unificato, composto di 7 articoli, introduce **per la prima volta in Italia, una disciplina specifica** per l'attività di ristorazione in abitazione privata (*home restaurant*), definendola come *"l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime"*.

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

Limiti

In base alla nuova legge, l'attività di home restaurant, come attività saltuaria, non potrà superare il limite di 500 coperti all'anno. Né tantomeno, il cuoco potrà percepire per la stessa "proventi superiori a 5mila euro annui". Oltre tale cifra, l'attività risulterà imprenditoriale.

Prenotazioni e pagamenti solo online

Cardine della nuova normativa e norma della discordia è l'obbligo di utilizzare le piattaforme digitali, attraverso le quali dovranno passare sia le prenotazioni dei clienti che i pagamenti (elettronici). È vietata infatti la telefonata diretta così come l'uso del contante. Si pagherà solo con strumenti elettronici (bancomat, carte di credito) e in ogni caso la partecipazione dell'utente fruitore all'evento richiederà l'assenso dell'operatore cuoco. Le attività dovranno essere inserite nella piattaforma almeno 30 minuti prima del loro svolgimento e l'eventuale cancellazione del servizio dovrà rimanere tracciata.

Le modalità per garantire il controllo delle piattaforme saranno fissate da un decreto del Mise, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

ESCLUSIONI:

Salve le cene tra amici e parenti

Sono escluse dall'applicazione della nuova legge le attività non rivolte al pubblico, svolte in ambito privato o in ogni caso da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, definite libere e non soggette alla procedura. In tal caso, l'attività, anche se svolta abitualmente e a pagamento, sarà soggetta, chiarisce il relatore Senaldi, al pagamento delle "tasse sui proventi come 'redditi diversi'".

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

Agibilità delle case-ristorante

Anche le case utilizzate per lo svolgimento dell'attività di home restaurant dovranno possedere determinati requisiti. Si prevede, in particolare, che gli immobili abbiano le caratteristiche dell'abitabilità ed igiene previste dalla legislazione vigente e che l'attività esercitata non comporti la modifica della destinazione d'uso. Vietato inoltre l'esercizio dell'attività nelle unità immobiliari in cui sono ospitati B&B o case vacanze.

Il gestore della piattaforma, inoltre, dovrà verificare che gli "utenti operatori cuochi" (che dovranno possedere anche i "requisiti di onorabilità ex art. 71 d.lgs. n. 59/2010) siano assicurati per i rischi derivanti dall'attività e che lo sia la stessa

abitativa.

Dott.ssa Paola Rosellini - Responsabile Sportello Unico

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

L'avvio dell'attività

Per l'avvio dell'attività non sarà più necessaria la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), come previsto nell'impianto originario, a pena di pesanti sanzioni sino alla chiusura dell'attività. A seguito degli emendamenti votati in aula, infatti, basterà una semplice comunicazione al comune (senza iscrizioni al Rec). Le norme attuative sono demandate al decreto del Mise.

Un altro emendamento ha stabilito che sarà un decreto del ministero della Salute a determinare le "buone pratiche" di lavorazione e di igiene nonché le misure dirette al contrasto dell'alcolismo.

DDL HOME RESTAURANT: PUNTI CHIAVE

I CONTROLLI

IN ABITAZIONE PRIVATA – SANZIONI – CHIUSURA?

ESSENDO ABITAZIONE PRIVATA E' ESCLUSA POSSIBILITA' DI ACCESSO-

ACQUISIRE ELEMENTI DI PROVA (ART. 13 L. 689/81):

- PUBBLICITA' SU INTERNET;
- VERIFICA SIMULAZIONE ACCETTAZIONE PRENOTAZIONI;
- ASSUNZIONI INFORMAZIONI PRESSO I FREQUENTATORI, VICINI DI CASA; COLORO CHE SONO IN GRADO DI FORNIRE NOTIZIE
- NO SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI



Grazie a
tutti per
l'attenzione!